

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2023-535 del 06/02/2023
Oggetto	Adozione di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi del D.P.R. 59/2013 relativa alla società FATRO SPA per l'impianto destinato ad attività di Produzione di specialità farmaceutiche per uso veterinario, sito in Comune di Ozzano dell'Emilia (BO), via Emilia n. 285.
Proposta	n. PDET-AMB-2023-551 del 03/02/2023
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna
Dirigente adottante	PATRIZIA VITALI

Questo giorno sei FEBBRAIO 2023 presso la sede di Via San Felice, 25 - 40122 Bologna, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna, PATRIZIA VITALI, determina quanto segue.

ARPAE - AREA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI METROPOLITANA¹

DETERMINA

Oggetto: Adozione di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi del D.P.R. 59/2013 relativa alla società **FATRO SPA** per l'impianto destinato ad attività di Produzione di specialità farmaceutiche per uso veterinario, sito in Comune di Ozzano dell'Emilia (BO), via Emilia n. 285.

LA RESPONSABILE

AREA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI METROPOLITANA

Decisione

1. Adotta l'**Autorizzazione Unica Ambientale (AUA²)** relativa alla società **FATRO SPA** (C.F. 01125080372 e P.IVA 01665321202) per l'impianto destinato ad attività di Produzione di specialità farmaceutiche per uso veterinario, sito in Comune di Ozzano dell'Emilia (BO), via Emilia n. 285, a seguito di **modifica sostanziale della vigente Autorizzazione Unica Ambientale**, adottata ai sensi del D.P.R. 59/2013 dalla da ARPAE AACM con Determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2019-3910 del 26/08/2019 così come successivamente integrata con DET-AMB-2021-67 e con DET-AMB-2022-10 intestate alla medesima società, che ricomprende i seguenti titoli ambientali:
 - **Autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura³ di acque reflue industriali e di acque reflue domestiche** {Soggetto competente Comune di Ozzano dell'Emilia}.
 - **Autorizzazione alle emissioni in atmosfera⁴** {Soggetto competente ARPAE - AACM}.
 - **Comunicazione/Nulla osta in materia di impatto acustico⁵** {Soggetto competente Comune di Ozzano dell'Emilia}.

¹ Ai sensi della L.R. 13/2015 a decorrere dal 01/01/2016 le funzioni amministrative della Città Metropolitana di Bologna (precedentemente di competenza della Provincia di Bologna) sono state acquisite da ARPAE-SAC di Bologna, denominata dal 01/01/2019 ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana.

² Ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 59/2013 "Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale.....".

³ Ai sensi dell'art. 124 della Parte Terza del D.Lgs.152/2006 e ss.mm.ii. e della D.G.R. 1053/2003.

⁴ Ai sensi degli artt. 269 e/o 272 della Parte Quinta del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.

⁵ Ai sensi dell'art. 8, commi 4 o 6, della L. 447/1995 e ss.mm.ii.

2. **Revoca la precedente AUA** adottata da ARPAE AACM con DET-AMB-2019-3910 del 26/08/2019, con scadenza di validità in data 07/10/2034 e i successivi atti di modifica ed integrazione di ARPAE- AACM DET-AMB-2021-67 del 10/01/2021 e DET-AMB-2022-10 del 04/01/2022 e, contestualmente, richiede al SUAP dell'Unione Savena-Idice di provvedere alla revoca del proprio provvedimento di rilascio di Autorizzazione Unica Ambientale e delle successive modifiche e integrazioni del medesimo.
3. Subordina la validità della presente Autorizzazione Unica Ambientale al rispetto incondizionato di tutte le prescrizioni tecniche, strutturali e gestionali, convogliate negli **Allegati A, B e C** al presente atto, quali parte integrante e sostanziale, pena l'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'ordinamento, con salvezza delle altre sanzioni previste dalla normativa vigente.
4. Stabilisce che la presente Autorizzazione Unica Ambientale ha durata pari a **15 anni** dalla data di rilascio del titolo da parte dello Sportello Unico delle Attività Produttive territorialmente competente⁶.
5. Da atto che con la presente Autorizzazione Unica Ambientale sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalla normativa vigente così come gli specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria⁷.
6. Obbliga la società **FATRO SPA** a presentare domanda di rinnovo completa della documentazione necessaria, con almeno **6 mesi di anticipo** rispetto alla scadenza⁸.
7. Trasmette il presente provvedimento allo Sportello Unico delle Attività Produttive (S.U.A.P.) territorialmente competente per il rilascio della modifica sostanziale dell'Autorizzazione Unica Ambientale⁹.
8. Dispone che il presente atto venga pubblicato sul sito web istituzionale di ARPAE alla sezione *Amministrazione Trasparente*.
9. Rammenta che avverso il presente provvedimento unico è esperibile, ai sensi del nuovo Codice del Processo Amministrativo, un ricorso giudiziario avanti al Tribunale Amministrativo Regionale di Bologna nel termine di sessanta giorni e, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, nel termine di centoventi giorni, decorrenti entrambi dalla data di notifica o di comunicazione dell'atto o dalla piena conoscenza di esso.

Motivazione

- La società **FATRO SPA** (C.F. 01125080372 e P.IVA 01665321202) con sede legale in Comune di Ozzano

⁶ In conformità a quanto previsto all'art.3 comma 6 del D.P.R. 59/2013.

⁷ Ai sensi degli art. 216 e 217 del T.U.L.S. Approvato con R.D. 27 Luglio 1034, n. 1265.

⁸ In conformità a quanto previsto all'art. 5 comma 1 e comma 2 del D.P.R. 59/20013.

⁹ Ai sensi dell'art.4 comma 7 del D.P.R. 59/2013.

- dell'Emilia (BO), via Emilia n. 285, per l'impianto sito in Comune di Ozzano dell'Emilia (BO), via Emilia n. 285, ha presentato, nella persona del procuratore speciale per la compilazione, la sottoscrizione digitale e la presentazione telematica della pratica SUAP, al S.U.A.P. dell'Unione Savena-Idice in data 01/09/2022 (Prot. n. 13053) la domanda di modifica sostanziale della vigente Autorizzazione Unica Ambientale, ai sensi dell'articolo 6, comma 2, del D.P.R. 59/2013, per la matrice autorizzazione alle emissioni in atmosfera, in seguito alla richiesta di attivazione nuove emissioni in atmosfera in seguito all'ampliamento del ciclo produttivo, con dichiarazione di prosecuzione senza modifiche delle matrici: scarico in pubblica fognatura e impatto acustico già autorizzate.
- Il S.U.A.P. con nota Prot. n. 13961 del 19/09/2021 (pratica SUAP n. 549/2022), pervenuta agli atti di ARPAE-AACM in data 20/09/2022 al PG/2022/152972 e confluito nella **Pratica SINADOC 31727/2022**, ha trasmesso la domanda di modifica sostanziale di AUA necessaria al rilascio dei titoli abilitativi richiesti.
 - L'ARPAE-APAM con nota PG/2022/164520 del 07/10/2022 ha richiesto documentazione integrativa necessaria al rilascio dei titoli ambientali così come descritti al punto **1** della suddetta decisione.
 - Il Gestore del Servizio Idrico Integrato (società HERA S.p.A.) con nota Prot. n. 88214 del 11/10/2022, pervenuta agli atti di ARPAE-AACM in data 11/10/2022 al PG/2022/166472, ha trasmesso parere favorevole ad autorizzare nell'ambito dell'AUA i titoli ambientali, così come descritti al punto **1** della suddetta decisione, richiesti per l'impianto in oggetto.
 - Il S.U.A.P. con nota Prot. n. 15008 del 10/10/2022, pervenuta agli atti di ARPAE-AACM in data 11/10/2022 al PG/2022/166197, ha richiesto integrazioni alla società in oggetto, sospendendo i termini del procedimento.
 - L'ARPAE-AACM con nota PG/2022/168568 del 13/10/2022 ha inoltrato la richiesta di documentazione integrativa necessaria al rilascio dei titoli ambientali così come descritti al punto **1** della suddetta decisione.
 - Il S.U.A.P. con nota Prot. n. 15610 del 19/10/2022, pervenuta agli atti di ARPAE-AACM in data 19/10/2022 al PG/2022/172413, ha trasmesso parere favorevole ambientale, parere favorevole urbanistico e di impatto acustico del Comune di Ozzano dell'Emilia Prot. n. 18047/2022 ad autorizzare nell'ambito dell'AUA i titoli ambientali, così come descritti al punto **1** della suddetta decisione, richiesti per l'impianto in oggetto.
 - Il S.U.A.P. con nota Prot. n. 16677 del 11/11/2022, pervenuta agli atti di ARPAE-AACM in data 11/11/2022 al PG/2022/186001, ha trasmesso documentazione integrativa inviata dalla società in oggetto in data 11/11/2022.
 - L'ARPAE-APAM - Servizio Territoriale con nota PG/2022/195266 del 24/11/2022 ha trasmesso parere favorevole ad autorizzare nell'ambito dell'AUA i titoli ambientali, così come descritti al punto **1** della suddetta decisione, richiesti per l'impianto in oggetto.
 - Il referente AUA di ARPAE-AACM, ritenuta esaustiva la documentazione pervenuta, preso atto di quanto

dichiarato dalla società in merito alle matrici scarico in pubblica fognatura e impatto acustico, acquisiti i restanti pareri di competenza, ha provveduto a redigere la proposta di adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale ed a quantificare gli oneri tecnico-amministrativi dovuti dal richiedente ad ARPAE¹⁰. **Gli oneri istruttori complessivamente dovuti dal richiedente ad ARPAE ammontano ad € 296,00 come di seguito specificato:**

- Allegato A - matrice scarico acque reflue industriali in pubblica fognatura: cod. tariffa Art. 8 pari a € 0,00 in quanto proroga senza modifiche della vigente autorizzazione.
- Allegato B - matrice emissioni in atmosfera: cod. tariffa 12.3.4.1 pari a € 296,00.

Bologna, data di redazione 03/02/2023

LA RESPONSABILE
Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

Patrizia Vitali¹¹
(determina firmata digitalmente)¹²

¹⁰ In applicazione della deliberazione del Direttore Generale di ARPAE DEL-2019-55 del 14/05/2019 di approvazione della revisione del tariffario delle prestazioni di ARPAE per il rilascio dei titoli abilitativi in materia ambientale, approvato con D.G.R. 926/2019.

¹¹ Firma apposta ai sensi della Deliberazione del Direttore Generale di ARPAE n. DEL-2018-113 del 17/12/2018 con la quale è stato assegnato il nuovo incarico di Responsabile Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana di ARPAE alla dottoressa Patrizia Vitali.

¹² Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'Amministrazione Digitale" nella data risultante dai dati della sottoscrizione digitale. L'eventuale stampa del documento costituisce copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo l'art. 3 del D.Lgs. 39/1993 e l'art. 3bis, comma 4bis, del Codice dell'Amministrazione Digitale.

Autorizzazione Unica Ambientale
Impianto FATRO SPA
Comune di Ozzano Emilia (BO), via Emilia n. 285

ALLEGATO A

**Matrice scarico di acque reflue industriali e domestiche in pubblica fognatura di cui al Capo II del
Titolo IV della Sezione II della Parte Terza del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.**

Classificazione degli scarichi

Scarico F2 - nella pubblica fognatura di via 1° Maggio (afferente al depuratore comunale di Ponte Rizzoli) classificato dal Comune di Ozzano dell'Emilia (visto il parere Gestore del Servizio Idrico Integrato Hera S.p.A. - Direzione Acqua, come scarico di acque reflue industriali, acque reflue domestiche, acque meteoriche da coperture e di dilavamento dei piazzali, prodotte dagli edifici denominati Fatro 1 – Fatro 1B – Fatro 2 – Fatro 5 e da una parte degli edifici denominati Fatro 3 e Fatro 4.

Scarico F3W - nella pubblica fognatura di via 1° Maggio (afferente al depuratore comunale di Ponte Rizzoli) classificato dal Comune di Ozzano dell'Emilia (visto il parere Gestore del Servizio Idrico Integrato Hera S.p.A. - Direzione Acqua, come scarico di acque reflue domestiche, acque meteoriche da coperture e di dilavamento dei piazzali dichiarate escluse dagli adempimenti previsti dalla DGR 286/2005, prodotte da una parte dell'edificio denominato Fatro 3.

Scarico F3 - nella pubblica fognatura di via 1° Maggio (afferente al depuratore comunale di Ponte Rizzoli) classificato dal Comune di Ozzano dell'Emilia (visto il parere Gestore del Servizio Idrico Integrato Hera S.p.A. - Direzione Acqua, come scarico di acque reflue industriali, acque reflue domestiche, acque meteoriche da coperture e di dilavamento dei piazzali, prodotte da una parte degli edifici denominati Fatro 3 - Fatro 4 e Fatro 9;

Prescrizioni

Si applicano le prescrizioni impartite dal Comune di Ozzano dell'Emilia, visto anche il parere Gestore del Servizio Idrico Integrato Hera S.p.A. - Direzione Acque Prot. n. 88214 del 11/10/2022, con parere favorevole all'autorizzazione allo scarico Prot. n. 18047/2022 (pervenuto agli atti di ARPAE-AACM in data 19/10/2022 al PG/2022/172413) che conferma il precedente parere del Comune di Ozzano dell'Emilia, visto anche il parere

Gestore del Servizio Idrico Integrato Hera S.p.A. - Direzione Acque Prot. n. 74732 del 21/06/2016, con parere favorevole all'autorizzazione allo scarico Prot. n. 15040/2016 (pervenuto agli atti di ARPAE-AACM in data 09/02/2017 al PGB0/2016/24527). Tali pareri sono riportati nelle pagine successive come parti integranti del presente Allegato A al provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale.

Documentazione di riferimento agli atti di ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana:

- Documentazione Tecnica Scarichi delle precedenti AUA agli atti della Provincia di Bologna (fascicolo 11.19/171/2013) e di ARPAE (sinadoc n. 19261/2016, sinadoc n. 32593/2017, sinadoc n. 11441/2019, Sinadoc n. 32380/2020, Sinadoc n.29646/2021).
- Documentazione Tecnica Scarichi allegata all'istanza di Modifica Sostanziale di AUA (agli atti di ARPAE in data 20/09/2022 al PG/2022/152972).

Pratica Sinadoc 31727/2022

Documento redatto in data 03/02/2023



Comune di Ozzano dell'Emilia

Città Metropolitana di Bologna

SETTORE PROGRAMMAZIONE DEL TERRITORIO
Servizio Ambiente, Patrimonio e Mobilità

Via della Repubblica 10 - C.A.P. 40064 – Servizio Tecnico 051791342 - fax 051797951
internet: <http://www.comune.ozzano.bo.it> - e-mail ambiente@comune.ozzano.bo.it

Rif. Pg nr. 18047/2022
Fascicolo 2022/06.09.01/34

AUA N. 101
DITTA FATRO Spa
Via Emilia n. 285
Ozzano dell'Emilia
PRATICA SUAP 549/2022

Spett.le **UNIONE DEI COMUNI SAVENA-IDICE**
unione.savenaidice@cert.provincia.bo.it

OGGETTO: Parere in merito all'istanza di modifica sostanziale AUA per l'immobile della Ditta “Fatro Spa”, sito in Via Emilia n. 285 ad Ozzano dell'Emilia – Pratica SUAP n. 549/2022 – Registro n.ro 101/2022.

Vista l'istanza di modifica sostanziale di Autorizzazione Unica Ambientale – matrice autorizzazione emissioni atmosferiche, matrice autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura di acque industriali o industriali assimilate alle acque reflue domestiche, comunicazione o nulla osta relativi all'impatto acustico – pervenuta in Unione dei Comuni Savena Idice in data 01/09/2022 con prot. 13053, dalla Sig.ra Dal Magro Silvana, in qualità di rappresentante legale della Ditta “Fatro Spa” avente sede legale a Ozzano Emilia in Via Emilia n. 285, P.IVA 01665321202, relativamente ai locali siti ad Ozzano dell'Emilia in Via Emilia n. 285 con attività di produzione e commercio di farmaci veterinari;

Vista la precedente Autorizzazione Unica Ambientale rilasciata con DET-AMB-2019-3910 del 26/08/2019 da ARPAE e successive integrazioni;

Vista la nota prot. n. 18047 del 20/09/2022, con la quale il Servizio SUAP Associato ha trasmesso l'istanza in oggetto;

Visto il parere tecnico di accettabilità, ai sensi del Regolamento del Servizio Idrico Integrato titolo 8, espresso da HERA S.p.A. in data 11/10/2022 Prot. Gen. 88214, pervenuto dall'Unione dei Comuni Valli Savena Idice in data 13/10/2022 prot. 19814, FAVOREVOLE con prescrizioni;

Valutato che l'immobile oggetto dell'istanza è sito ad Ozzano dell'Emilia in Via Emilia n. 285 e risulta identificato catastalmente al F. 29 Mapp. 83;

Verificata la conformità degli insediamenti agli strumenti urbanistici esistenti, essendo le aree in questione individuate dal Regolamento Urbanistico Edilizio vigente come ambito del territorio urbanizzato “ASP3 - *Ambiti specializzati per attività commerciali e/o direzionali*” in cui è ammesso l'uso nel quale rientra l'attività in oggetto;

Visti:

- il D.Lgs 152/2006;
- il DPR 59/2013;
- l'art. 122 della L.R. 3/99;
- le Delibere di Giunta Regionale n. 286/2005, n. 1860/2006 e n.1053/2003;
- il Regolamento del Servizio Idrico Integrato;
- l'art. 269 del D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii. (emissioni in atmosfera);
- L. 447/1995 e ss.mm.ii. (Legge quadro inquinamento acustico);

ESPRIME

per quanto di competenza, **PARERE FAVOREVOLE** al rilascio della modifica sostanziale di Autorizzazione Unica Ambientale relativamente allo stabilimento sito in Via Emilia n. 285 della Ditta "Fatro Spa" esercente attività di produzione e commercio di farmaci veterinari, in merito alla matrice autorizzazione scarichi e emissioni in atmosfera.

Per quanto riguarda la matrice autorizzazione acustica si prende atto della dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi dell'art. 8 della l. n. 447/1995 in cui si afferma che il contributo acustico apportato dalle modifiche oggetto della presente istanza risultano essere trascurabili presso i recettori sensibili circostanti allo stabilimento.

A condizione che vengano rispettate le seguenti prescrizioni:

- sia rispettato quanto prescritto dal Gestore del Servizio Idrico Integrato (Hera SpA) in data 11/10/2022 Prot. Gen. 88214 pervenuto dall'Unione dei Comuni Savena Idice in data 13/10/2022 prot. 19814, allegato al presente parere e facente parte integrante e sostanziale dello stesso;
- sono fatte salve le eventuali indicazioni e/o prescrizioni espresse nel parere di Arpa e in corso di acquisizione attraverso il competente SUAP;
- il titolare delle immissioni deve garantire, ai soggetti incaricati dei controlli, l'accessibilità sia agli scarichi ed ai relativi pozzetti di campionamento, sia ai luoghi dai quali si originano gli scarichi stessi fornendo, altresì, tutte le informazioni richieste al fine dell'accertamento del rispetto dei valori di emissione, delle prescrizioni contenute della autorizzazione e delle condizioni che danno luogo alla formazione dello scarico;
- nel caso si verificano imprevisti che modifichino provvisoriamente il regime e la qualità dei reflui il Titolare degli scarichi è tenuto ad attivare nel più breve tempo possibile tutte le procedure e gli accorgimenti tecnici atti a limitare i danni al corpo idrico ricettore, al suolo, al sottosuolo ed alle altre risorse ambientali eventualmente interessate dall'evento inquinante, dandone immediata comunicazione all'Amministrazione Comunale e ad ARPA competente, indicando le cause dell'evento imprevisto, le procedure adottate ed i tempi necessari per il ripristino della situazione preesistente;
- ogni eventuale modifica che si intenda apportare alle immissioni autorizzate ed al sistema di convogliamento degli scarichi stessi, nonché ogni variazione prevista dall'art. 124 comma 12 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. comporta la richiesta, a cura del titolare dello scarico, di una nuova domanda di autorizzazione unica ambientale-matrice scarichi di acque reflue e non può essere realizzata prima del rilascio dell'atto autorizzativo stesso;

- l'inosservanza delle suddette prescrizioni e di quanto contenuto nel D.Lgs. 152/06 e successive modifiche ed integrazioni, determinerà l'applicazione di sanzioni amministrative o penali, eventualmente previste dalla normativa vigente in materia.

Distinti saluti.

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE
PROGRAMMAZIONE DEL TERRITORIO**

*dott.ssa Maura Tassinari
(documento firmato digitalmente)*



HERA S.p.A.
Direzione Acqua
Via Razzaboni, 80 41122 Modena
tel. 059.407111 fax. 059.407040
www.gruppohera.it

Spett.li
**UNIONE DEI COMUNI SAVENA - IDICE
SUAP ASSOCIATO**
Viale Risorgimento n.1
40065 PIANORO BO
PEC: unione.savenaidice@cert.provincia.bo.it

**ARPAE - SAC (Agenzia regionale per la
prevenzione, l'ambiente e l'energia)**
Via San Felice, 25
40122 BOLOGNA BO
PEC: aobo@cert.arpa.emr.it

Modena, 11 ottobre 2022
Prot. n. 0088214/22

Asset Management
Pianificazione e Sviluppo Asset
Insediamenti Produttivi, Autorizzazioni allo Scarico e Omologhe/EG

ns. rif. Hera spa Data prot.: **20/09/2022** Num. prot.: **83483**
PA&S 69/2022

Oggetto: *Richiesta di modifica sostanziale AUA per la matrice emissioni in atmosfera, comunicazione impatto acustico e comunicazione scarichi.*
Richiedente: Fatro SpA via Emilia 285 Ozzano dell'Emilia
Prot. 2022/0013961
Pratica SUAP n° 549/2022

In merito all'istanza di modifica sostanziale dell'Autorizzazione Unica Ambientale - AUA matrice scarico in pubblica fognatura di acque reflue presentata dalla Signora Silvana Dal Magro codice fiscale DLMSVN52D57L422S in qualità di legale rappresentante / titolare della Ditta "**FATRO SpA.**" codice fiscale 01125080372 e p. IVA 01665321202 con sede legale e attività produttiva in Comune di Ozzano dell'Emilia (BO), via Emilia n. 285, inerente all'attività di industria farmaceutica veterinaria.

Esaminata la documentazione allegata all'istanza di AUA e verificato che;

- ✓ la società dispone di autorizzazione emessa a seguito di DET-AMB-2019-3910 del 26/08/2019 del Servizio Autorizzazioni e Concessioni Bologna di ARPAE e successive modifiche;
- ✓ la richiesta di modifica non sostanziale riguarda la matrice emissioni in atmosfera;
- ✓ tale matrice non è di competenza della scrivente Società;
- ✓ è confermata l'invarianza per quanto attiene alla matrice scarichi.

si **CONFERMA**, sulla base degli elementi a disposizione e per quanto di competenza, il **PARERE FAVOREVOLE CON PRESCRIZIONI** così come espresso nella comunicazione trasmessa con prot. Hera n° 74732 in data 21 giugno 2016 - PA&S 101/2016 che è parte integrante del vigente atto autorizzativo.

Il presente parere è da riferirsi esclusivamente alla documentazione presentata.

Ogni modificazione che si intenda apportare:

- all'attività svolta;
- allo scarico di cui sopra;
- al sistema di convogliamento delle acque reflue;

- al sistema di trattamento;
- al punto di immissione terminale in fognatura;
- al legale rappresentante della Ditta;

dovrà essere oggetto di nuova domanda di autorizzazione.

Sono fatte salve le eventuali indicazioni e/o prescrizioni espresse da ARPA.

La scrivente Società rimane in attesa di copia dell'autorizzazione rilasciata.

Referente per la presente pratica è Ermes Guzzinati, presso la sede HERA SpA di Bologna, via C. Campo 15, Tel 051 2814420, indirizzo di posta elettronica: ermes.guzzinati@gruppohera.it.

Rimanendo a disposizione per eventuali chiarimenti ed ulteriori informazioni in merito, si coglie l'occasione per porgere distinti saluti.

Operations Idrico
Responsabile Area Bologna
Ing. Paolo Gelli
(Firmato digitalmente)



Comune di Ozzano dell'Emilia

Città Metropolitana di Bologna

SETTORE PROGRAMMAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO
Servizio Assetto del Territorio

Via della Repubblica 10 - C.A.P. 40064 – Servizio Tecnico 051791344 - fax 051797951
internet: <http://www.comune.ozzano.bo.it> - e-mail edilizia_privata@comune.ozzano.bo.it

Rif. Pg nr. 15040/2016
Fascicolo 2016/DA0.06.09/12

AUA N. 47
DITTA FATRO SPA
VIA EMILIA N. 285
OZZANO DELL'EMILIA

Spett.le **UNIONE DEI COMUNI SAVENA-IDICE**
unione.savenaidice@cert.provincia.bo.it

p.c. **ARPAE EMILIA-ROMAGNA**
SAC Bologna
aoobo@cert.arpa.emr.it

OGGETTO: Parere in merito ad istanza di Autorizzazione Unica Ambientale per rilascio di aggiornamento di AUA per lo stabilimento della Ditta “Fatro S.p.A.”, sito in Via Emilia nn. 281-287 - Via I Maggio nn. 26-50 e Via Tolara di Sopra nn. 31-33 ad Ozzano dell'Emilia – Pratica SUAP n. 304/2016

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI ASSETTO DEL TERRITORIO E PATRIMONIO

Vista l'istanza di Autorizzazione Unica Ambientale – matrici: autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali, domestiche e meteoriche in pubblica fognatura in pubblica fognatura, autorizzazione alle emissioni in atmosfera – pervenuta in Unione dei Comuni Savena Idice in data 24/05/2016 Prot. 5603 dalla Sig.ra Dal Magro Silvana, cod. fisc. DLMSVN52D57L422S, in qualità di Legale Rappresentante della Ditta “FATRO S.p.A.” avente sede legale ad Ozzano dell'Emilia (BO) in Via Emilia n. 285, cod. fisc. 01125080372, relativamente allo stabilimento sito ad Ozzano dell'Emilia in Via Emilia nn. 281-287 – Via I Maggio nn. 26-50 e Via Tolara di Sotto nn. 31-33 ed esercente attività di produzione prodotti farmaceutici ad uso veterinario;

Vista la nota prot. n. 15040 del 07/06/2016, con la quale il Servizio SUAP Associato ha trasmesso l'istanza in oggetto;

Vista la precedente autorizzazione Autorizzazione Unica Ambientale rilasciata dalla Provincia di Bologna Settore Ambiente – Servizio tutela ambientale con determinazione dirigenziale n. 879/2014 PG n. 51733 del 31/03/2014, IP 1988/2014;

Dato atto che la nuova istanza di A.U.A. prevede modifiche alla rete fognaria con interventi all'asse centrale della rete fognaria interna a servizio degli edifici denominati *Fatro 3* e *Fatro 4* e accorpamento

delle acque reflue industriali derivanti dall'edificio denominato *Fatro 9*, con conseguente riclassificazione degli scarichi terminali allacciati alla pubblica fognatura di Via I Maggio come segue:

- scarico F2: acque reflue industriali, acque reflue domestiche, acque meteoriche da coperture e di dilavamento dei piazzali, prodotte dagli edifici denominati *Fatro 1 – Fatro 1B – Fatro 2 – Fatro 5* e da una parte degli edifici denominati *Fatro 3 e Fatro 4*;
- scarico F3W: acque reflue domestiche, acque meteoriche da coperture e di dilavamento dei piazzali dichiarate escluse dagli adempimenti previsti dalla DGR 286/2005, prodotte da una parte dell'edificio denominato *Fatro 3*;
- scarico F3E: acque reflue industriali, acque reflue domestiche, acque meteoriche da coperture e di dilavamento dei piazzali, prodotte da una parte degli edifici denominati *Fatro 3 - Fatro 4 e Fatro 9*;

Viste le note, presentate in Unione dei Comuni Savena Idice in data 08/09/2016 prot. 9592 e prot. 9596 dalla Sig.ra Dal Magro Silvana, cod. fisc. DLMSVN52D57L422S, in qualità di Legale Rappresentante della Ditta “FATRO S.p.A.” avente sede legale ad Ozzano dell’Emilia (BO) in Via Emilia n. 285, cod. fisc. 01125080372, pervenute rispettivamente in data 12/09/2016 prot. 23891 e prot. 23913, in cui comunica l'allacciamento alla pubblica fognatura dello scarico delle acque reflue domestiche prodotte dagli edifici siti ad Ozzano dell'Emilia in Via della Libertà nn. 10-16 e in Via I Maggio nn. 35-51, denominati *Fatro 6 e Fatro 6bis*;

Considerato che lo scarico F3W e gli scarichi dei reflui prodotti dagli edifici denominati *Fatro 6 e Fatro 6bis*, ai sensi dell'art. 47 del vigente Regolamento del Servizio Idrico Integrato, sono ammessi in pubblica fognatura senza alcuna autorizzazione allo scarico;

Visto il parere tecnico di accettabilità, ai sensi del Regolamento del Servizio Idrico Integrato titolo 8, espresso da HERA S.p.A. in data 21/06/2016 Prot. Gen. 74732, pervenuto dall'Unione dei Comuni Savena Idice in data 13/07/2016 al n. 18923 di Protocollo Generale, FAVOREVOLE con prescrizioni;

Verificata la conformità degli insediamenti agli strumenti urbanistici esistenti, essendo le aree in questione individuate dal Regolamento Urbanistico Edilizio vigente come ambito del territorio urbanizzato “ASP1 - ambiti specializzati per attività produttive prevalentemente manifatturiere totalmente o prevalentemente edificati” e “ASP3* – ambiti specializzati per attività produttive/miste, di ricerca, direzionali e commerciali” in cui è ammesso l'uso denominato c1:”attività manifatturiere industriali o artigianali”, nel quale rientra l'attività in oggetto;

Visti:

- il D.Lgs 152/2006;
- il DPR 59/2013;
- l’art. 122 della L.R. 3/99;
- le Delibere di Giunta Regionale n. 286/2005, n. 1860/2006 e n.1053/2003;
- il Regolamento del Servizio Idrico Integrato;

ESPRIME

per quanto di competenza,

PARERE FAVOREVOLE al rilascio dell'aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale relativamente allo stabilimento sito in Via Emilia nn. 281-287 – Via I Maggio nn. 26-50 e Via Tolara di Sotto nn. 31-33 ad Ozzano dell'Emilia della Ditta “FATRO S.p.A.”, in merito alle matrici: autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali, domestiche e meteoriche in pubblica fognatura, autorizzazione alle emissioni in atmosfera;

a condizione che vengano rispettate le seguenti prescrizioni:

- sia rispettato quanto prescritto dal Gestore del Servizio Idrico Integrato (Hera SpA) in data 21/06/2016 Prot. Gen. 74732 pervenuto dall'Unione dei Comuni Savena Idice in data 13/07/2016 prot. 18923, allegato al presente parere e facente parte integrante e sostanziale dello stesso;
- il titolare delle immissioni deve garantire, ai soggetti incaricati dei controlli, l'accessibilità sia agli scarichi ed ai relativi pozzetti di campionamento, sia ai luoghi dai quali si originano gli scarichi stessi fornendo, altresì, tutte le informazioni richieste al fine dell'accertamento del rispetto dei valori di emissione, delle prescrizioni contenute della autorizzazione e delle condizioni che danno luogo alla formazione dello scarico;
- nel caso si verifichino imprevisti che modifichino provvisoriamente il regime e la qualità dei reflui il Titolare degli scarichi è tenuto ad attivare nel più breve tempo possibile tutte le procedure e gli accorgimenti tecnici atti a limitare i danni al corpo idrico ricettore, al suolo, al sottosuolo ed alle altre risorse ambientali eventualmente interessate dall'evento inquinante, dandone immediata comunicazione all'Amministrazione Comunale e ad ARPA competente, indicando le cause dell'evento imprevisto, le procedure adottate ed i tempi necessari per il ripristino della situazione preesistente;
- ogni eventuale modifica che si intenda apportare alle immissioni autorizzate ed al sistema di convogliamento degli scarichi stessi, nonché ogni variazione prevista dall'art. 124 comma 12 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. comporta la richiesta, a cura del titolare dello scarico, di una nuova domanda di autorizzazione unica ambientale-matrice scarichi di acque reflue e non può essere realizzata prima del rilascio dell'atto autorizzativo stesso;
- l'inosservanza delle suddette prescrizioni e di quanto contenuto nel D.Lgs. 152/06 e successive modifiche ed integrazioni, determinerà l'applicazione di sanzioni amministrative o penali, eventualmente previste dalla normativa vigente in materia.

**IL RESPONSABILE DEI SERVIZI
ASSETTO DEL TERRITORIO E PATRIMONIO**
Geom. Maura Tassinari
(documento firmato digitalmente)



HERA S.p.A.

Direzione Acqua

Via Razzaboni 80 41122 Modena

tel. 059.407111 fax. 059.407040

www.gruppohera.it

Originale PEC

**UNIONE DEI COMUNI SAVENA - IDICE
SUAP ASSOCIATO**

Viale Risorgimento n.1

40065 PIANORO BO

unione.savenaidice@cert.provincia.bo.it

**ARPAE – SAC (Agenzia regionale per la
prevenzione, l'ambiente e l'energia)**

Via San Felice, 25

40122 BOLOGNA BO

Originale PEC

aoobo@cert.arpa.emr.it

*Impianti Fognario Depurativi
Area Emilia Est*

Bologna, 21 giugno 2016

Prot. gen. 74732

ns. rif. Hera spa Data prot.: 07-06-2016 Num. prot.: 0069080

PA&S numero 101/2016

Oggetto: Istanza di Autorizzazione Unica Ambientale. Modifica / Aggiornamento di AUA.

Ditta richiedente: "Fatro SpA"- Produzione specialità farmaceutiche per uso veterinario nello stabilimento sito in Via Emilia n.285 - Comune di Ozzano dell'Emilia (BO).

*Unione dei Comuni Savena - Idice, SUAP Associato, Prot. 2016/0006107 del
07/06/2016 – Pratica SUAP n° 304/2016*

*Richiesta di Aggiornamento AUA per Autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura
di acque reflue industriali, acque reflue domestiche, acque meteoriche di dilavamento.*

In merito all'istanza di Aggiornamento di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) - matrice autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura di acque reflue, presentata dalla Signora Dal Magro Silvana in qualità di rappresentante legale della Ditta "**FATRO SPA**" con sede legale e stabilimento esercente l'attività di produzione specialità farmaceutiche per uso veterinario in VIA EMILIA n°285 - Comune di Ozzano dell'Emilia (BO);

esaminata la documentazione allegata all'istanza;

preso atto dalla documentazione presentata che l'azienda Fatro SpA, ubicata in Via Emilia n.285 in Comune di Ozzano dell'Emilia (BO), opera, con l'impiego di n°262 addetti, nel settore della produzione e commercializzazione di specialità farmaceutiche ad uso esclusivamente veterinario negli stabilimenti ubicati tra Via Emilia e Via 1 Maggio, con formulazione, ripartizione delle materie prime, preparazione, confezionamento, controllo, stoccaggio e spedizione dei prodotti, in diversi fabbricati e con l'utilizzo di diverse attrezzature;

preso atto dalla documentazione presentata che l'azienda utilizza acqua proveniente dall'acquedotto per usi civili, e, normalmente, acqua prelevata da n°2 pozzi interni per l'utilizzo nel ciclo produttivo;

preso atto dalla documentazione presentata che all'interno dello stabilimento è presente un impianto di trattamento (2 sistemi di osmosi inversa + distillazione) dell'acqua prelevata da pozzo (V prelevato nel 2015 = 88117 mc) al fine di ottenere acqua demineralizzata, in uscita dalla prima osmosi, (destinata al raffreddamento di alcuni impianti); acqua depurata, in uscita dalla seconda osmosi, (utilizzata prevalentemente per il lavaggio delle attrezzature e per la preparazione di alcuni prodotti); acqua distillata (impiegata per le ultime fasi di lavaggio e per la preparazione dei prodotti impiegati per via iniettabile);

preso atto che attualmente l'azienda Fatro SpA è in possesso di AUA rilasciata dalla Provincia di Bologna con Determinazione IP/ANNO 1988/2014 del 31/03/2014;

preso atto che per esigenze produttive l'azienda ha necessità di apportare modifiche alla rete fognaria con interventi all'asse centrale della rete fognaria interna a servizio degli edifici denominati "Fatro 3" e "Fatro 4" e conseguente riclassificazione degli scarichi terminali, così come sotto riportata:

- Lo scarico indicato in planimetria "F3W", attualmente autorizzato come scarico di acque reflue industriali + acque reflue domestiche da servizi igienici e refettorio + acque meteoriche da coperture e di dilavamento piazzali, dopo le modifiche convoglierà esclusivamente acque reflue domestiche + acque meteoriche, dichiarate escluse dagli adempimenti previsti dalla DGR n.286/2005;
- Lo scarico indicato in planimetria "F3E", attualmente autorizzato come scarico di acque reflue industriali + acque reflue domestiche + acque meteoriche da coperture e di dilavamento piazzali, riceverà anche le acque reflue originate dall'attività di lavaggio delle attrezzature effettuato all'interno dell'edificio denominato "Fatro 9" acquisito recentemente dall'azienda (Volume scaricato attualmente = 36.000 mc/anno; in progetto V = 42.000 mc/anno);
- Lo scarico indicato in planimetria "F2", attualmente autorizzato come scarico di acque reflue industriali + acque reflue domestiche + acque meteoriche da coperture e di dilavamento piazzali, resterà invariato (Volume scaricato attualmente = 79.000 mc/anno; in progetto V=89.000 mc/anno);

preso atto dalla documentazione agli atti che le acque reflue di cui sopra, immesse nella pubblica fognatura di Via 1 Maggio afferente al depuratore di Ozzano dell'Emilia - Ponte Rizzoli, sono sottoposte a trattamento depurativo aziendale di tipo fisico (dissabbiatura + disoleatura);

visto il Regolamento del Servizio Idrico Integrato;

visto il D.Lgs.152/2006;

visto l'Atto deliberativo di Giunta della Regione Emilia Romagna n.1053 del 9 giugno 2003, recante disposizioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento;

visto l'Atto deliberativo di Giunta della Regione Emilia Romagna n°286 del 14 febbraio 2005, direttiva concernente la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne;

visto la Delibera di Giunta Regionale n. 1860 del 18 dicembre 2006, linee guida di indirizzo per la gestione acque meteoriche di dilavamento e acque di prima pioggia in attuazione della Deliberazione G.R. N. 286 del 14/02/2005;

visto il DPR 19 ottobre 2011 n.227, Regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale;

si esprime, sulla base degli elementi a disposizione e per quanto di competenza, **PARERE FAVOREVOLE** al rilascio della relativa autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura **CONDIZIONATO** al rispetto delle seguenti prescrizioni e indicazioni:

- vengono ammesse in pubblica fognatura, oltre alle acque reflue domestiche sempre ammesse nel rispetto del Regolamento del Servizio Idrico Integrato, le acque reflue industriali originate dal ciclo produttivo e le acque meteoriche di dilavamento piazzali (“acque di scarico”), immesse in fognatura nei punti indicati in planimetria “F2” ed “F3E”;
- le acque reflue industriali e le acque meteoriche di dilavamento piazzali dovranno subire idoneo trattamento depurativo in conformità alla documentazione presente agli atti e dovranno rispettare, nei punti di scarico F2 ed F3E, i valori limite previsti dalla tab. 3 dell’allegato 5 alla parte terza del D.Lgs.152/2006 - colonna scarichi in rete fognaria;
- le opere di allacciamento alla rete fognaria pubblica dovranno essere conformi alle modalità e prescrizioni contenute nel Regolamento del Servizio Idrico Integrato per quanto concerne tubazioni di collegamento al terminale di recapito, innesto di tali tubazioni, sifone tipo Firenze, valvola di non ritorno / intercettazione, ecc.;
- i pozzetti di ispezione e prelievo delle acque reflue dovranno essere conformi allo schema tipo di cui al Regolamento del Servizio Idrico Integrato - Allegato 2, consentire il posizionamento del campionatore automatico e il prelievo delle acque per caduta; dovranno essere opportunamente indicati con segnaletica visibile e garantire, in qualsiasi momento, le condizioni di accesso ed apertura da parte del personale addetto al controllo;
- la Ditta, ad integrazione del sistema di raccolta e trattamento delle acque reflue industriali e meteoriche di dilavamento, dovrà porre in opera, qualora non già presente, un sistema di emergenza, anche solo manuale (es. paratoia), che consenta di utilizzare le condotte di raccolta delle acque reflue industriali e meteoriche di dilavamento quale contenimento in caso di sversamento accidentale di sostanze liquide contaminanti;
- documentazione fotografica dei manufatti di cui sopra dovrà essere inviata ad Hera SpA Impianti Fognario Depurativi - Area Emilia Est, Via Cristina Campo,15 - 40127 Bologna; PEC: heraspadirezioneacqua@pec.gruppohera.it;
- i sistemi di trattamento delle acque di scarico dovranno essere mantenuti sempre in perfetta efficienza e sottoposti a operazioni di manutenzione e pulizia almeno una volta l’anno;
- i fanghi derivanti dai trattamenti depurativi e tutti i rifiuti originati dall’attività dovranno essere raccolti in area confinata e conferiti a Ditta autorizzata ai sensi della vigente normativa in materia di smaltimento dei rifiuti. La documentazione comprovante l’avvenuto smaltimento dei rifiuti (formulari e registri) dovrà essere resa disponibile ai controlli del gestore (Hera SpA);
- adozione di tutte le misure atte ad evitare / contenere il dilavamento delle aree esterne in adempimento ai criteri previsti dall’Atto deliberativo di Giunta della Regione Emilia Romagna n°286 del 14 febbraio 2005;
- l’Ente gestore, a mezzo di incaricati può, in qualunque momento, effettuare sopralluoghi con eventuale prelievo di campioni di acque reflue e determinazione di quantità delle acque reflue;
- l’Ente gestore ha la facoltà di sospendere temporaneamente l’autorizzazione in caso di disservizi, guasti o malfunzionamento del servizio fognario - depurativo;
- la Ditta è obbligata a stipulare con Hera SpA apposito contratto per il servizio di depurazione reflui industriali come previsto dalla Delibera della Regione Emilia Romagna n.1480 del 11/10/2010;

- il Titolare è tenuto a presentare all'Ente gestore "denuncia annuale" degli scarichi effettuati (entro il 31 gennaio di ogni anno per gli scarichi effettuati nell'anno solare precedente) contenente gli elementi di qualità e quantità delle acque reflue scaricate in fognatura;
- nel caso in cui vengano prelevate acque da fonti diverse da quelle del pubblico acquedotto, deve essere installato apposito misuratore di portata al fine di denunciare l'esatto quantitativo dell'acqua prelevata;
- per il mancato rispetto delle prescrizioni contenute nel parere, Hera si riserva la facoltà di richiedere al Comune la revoca dell'Autorizzazione allo scarico.

Il presente parere è da riferirsi esclusivamente alla documentazione presentata. Ogni modificazione che si intenda apportare all'attività svolta, allo scarico di cui sopra, al sistema di convogliamento delle acque reflue, al sistema di trattamento, al punto di immissione terminale in fognatura, dovrà essere oggetto di nuova domanda di autorizzazione.

In adempimento a quanto previsto dal Regolamento del Servizio Idrico Integrato, "Sezione C - Articolo 62", approvato dall'Assemblea dell'Agenzia di ambito per i servizi pubblici di Bologna in data 23/05/2007 e successivamente in data 28/05/2008, il gestore Hera SpA emetterà fattura intestata al richiedente l'autorizzazione per il pagamento degli oneri di istruttoria per il rilascio del parere relativo all'autorizzazione allo scarico di acque reflue in fognatura. Si ricorda che il pagamento dovrà essere effettuato solo dopo il ricevimento di fattura da parte di Hera SpA.

Sono fatte salve le eventuali indicazioni e/o prescrizioni espresse da ARPA.

La scrivente Società rimane in attesa di copia dell'autorizzazione rilasciata.

Distinti saluti

Firmata digitalmente

Responsabile

Impianti Fognario Depurativi

GianNicola Scarcella

Documento conservato negli archivi informatici di Hera S.p.A Direzione Acqua

Documento che se stampato diviene "Copia conforme all'originale informatico, valida a tutti gli effetti di legge, sottoscritto con firma digitale"

Autorizzazione Unica Ambientale
Impianto FATRO SPA
Comune di Ozzano Emilia (BO), via Emilia n. 285

ALLEGATO B

Matrice emissioni in atmosfera di cui all'art 269 Parte Quinta del DLgs n.152/2006

Ai sensi dell'art. 269 del DLgs n° 152/06 sono autorizzate le emissioni in atmosfera derivanti dall'attività di produzione specialità farmaceutiche ad uso veterinario svolta dalla società FATRO Spa nello stabilimento posto in comune di Ozzano dell'Emilia, via Emilia n° 285 secondo le seguenti prescrizioni.

Prescrizioni

1. La società FATRO Spa è vincolata alle modalità di controllo e autocontrollo come di seguito disposte per valori, metodi e periodicità per le emissioni convogliate:

EMISSIONE E6

PROVENIENZA: GENERATORE DI VAPORE VAP 1500 – 1,213 MW

Portata massima	1800 Nm ³ /h
Altezza minima	12 m
Durata massima	8 h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Materiale particolare	5 mg/Nm ³
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	100 mg/Nm ³
Ossidi di zolfo (espressi come SO ₂)	35 mg/Nm ³

I valori di concentrazione in emissione si riferiscono ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso pari al 3%.

I valori di concentrazione massima di materiale particolare e ossidi di zolfo si intendono rispettati in quanto il combustibile impiegato è gas metano.

Periodicità di monitoraggio di competenza del Gestore: annuale per il solo inquinante Ossidi di azoto

EMISSIONE E9**PROVENIENZA: ASPIRAZIONE SU IMPIANTI REPARTI SOLIDI ORALI E PREMISCELE
MEDICATE (BETALATTAMICI E NON BETALATTAMICI) LIQUIDI ORALI**

Portata massima	21000 Nm ³ /h
Altezza minima	9 m
Durata massima	8 h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Materiale particolare	5 mg/Nm ³
Sostanze organiche (espresse come C-org totale)	20 mg/Nm ³

Impianto di abbattimento: filtro a tessuto

Periodicità di monitoraggio di competenza del Gestore: semestrale

EMISSIONE E40**PROVENIENZA: IMPIANTO CENTRALIZZATO ASPIRAZIONE REPARTO NUOVO
STABILIMENTO**

Portata massima	12100 Nm ³ /h
Altezza minima	10 m
Durata massima	12 h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Sostanze organiche (espresse come C-org totale)	20 mg/Nm ³
---	-----------------------

Periodicità di monitoraggio di competenza del Gestore: annuale

EMISSIONE E42**PROVENIENZA: ASPIRAZIONE SU POSTAZIONE DI RISCALDAMENTO SOLVENTI**

Portata massima	4200 Nm ³ /h
Altezza minima	10 m
Durata massima	1 h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Sostanze organiche (espresse come C-org totale)	20 mg/Nm ³
---	-----------------------

Periodicità di monitoraggio di competenza del Gestore: annuale

EMISSIONE E44**PROVENIENZA: COGENERAZIONE A GAS NATURALE**

Portata massima (*)	5700 Nm ³ /h
Altezza minima	9.30 m

**Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna
Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana**via San Felice, n°25 | c.a.p. 40122 Bologna | tel +39 051 5281586 | PEC aoobo@cert.arpae.emr.it**Sede legale** Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpae.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

Durata massima 8 h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Materiale particolare	5 mg/Nm ³
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	250 mg/Nm ³
Monossido di carbonio	300 mg/Nm ³
Ossidi di zolfo (espressi come SO ₂)	35 mg/Nm ³

I valori di concentrazione in emissione si riferiscono ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso pari al 5%.

(*) Valore di portata massima riferito al gas secco ed alle condizioni di esercizio normalizzate.

Punto di emissione proveniente da un medio impianto di combustione autorizzato ed in esercizio in data antecedente alle modifiche apportate dal D.Lgs 183/2017 (attuazione della direttiva 2015/2193/UE) alla Parte Quinta del D.Lgs 152/06.

Ai sensi dell'art 273-bis, comma 6 del D.Lgs. 152/06 e smi il gestore di impianto dovrà presentare, se necessaria, apposita istanza di adeguamento ai limiti di emissione stabiliti dall'allegato I alla Parte Quinta del Dlgs 152/06 entro i termini ivi indicati.

Periodicità di monitoraggio di competenza del Gestore: annuale

EMISSIONE E45

PROVENIENZA: TIMBRATRICE INK-JET REPARTO CONFEZIONAMENTO

Portata massima	900 Nm ³ /h
Altezza minima	8 m
Durata massima	discontinua

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Sostanze organiche (esprese come C-org totale) 20 mg/Nm³

Non è fissata alcuna periodicità di autocontrollo a carico della Direzione Aziendale.

EMISSIONE E46

PROVENIENZA: LOCALE POLVERI ORALI E SALA PESATE BETALATTAMICI

Portata massima	5000 Nm ³ /h
Altezza minima	8 m
Durata massima	8 h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Materiale particolare 5 mg/Nm³

Impianto di abbattimento: filtro a tessuto

Periodicità di monitoraggio di competenza del Gestore: semestrale

EMISSIONE E47

PROVENIENZA: ASPIRAZIONI LOCALIZZATE REPARTO SOLUZIONI ORALI

Portata massima	6000 Nm ³ /h
Altezza minima	8 m
Durata massima	8 h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Sostanze organiche (espresse come C-org totale)	20 mg/Nm ³
---	-----------------------

Periodicità di monitoraggio di competenza del Gestore: annuale

EMISSIONE E48

PROVENIENZA: ASPIRAZIONI LOCALIZZATE REPARTO SALA PESATE

Portata massima	8000 Nm ³ /h
Altezza minima	8 m
Durata massima	8 h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Materiale particellare	5 mg/Nm ³
------------------------------	----------------------

Impianto di abbattimento: filtro a tessuto

Periodicità di monitoraggio di competenza del Gestore: annuale

EMISSIONE E49

PROVENIENZA: FORNO ESSICCATORE REPARTO SOLIDI ORALI

Portata massima	700 Nm ³ /h
Altezza minima	8 m
Durata massima	24 h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Sostanze organiche (espresse come C-org totale)	20 mg/Nm ³
---	-----------------------

Periodicità di monitoraggio di competenza del Gestore: annuale

EMISSIONE E50

PROVENIENZA: ASPIRAZIONI SU MOLA - REPARTO OFFICINA

Portata massima	800 Nm ³ /h
Altezza minima	10 m
Durata massima	saltuaria

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna
Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

via San Felice, n°25 | c.a.p. 40122 Bologna | tel +39 051 5281586 | PEC aoobo@cert.arpae.emr.it

Sede legale Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpae.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

Materiale particolare 10 mg/Nm³

Impianto di abbattimento: filtro a tessuto

Non è fissata alcuna periodicità di autocontrollo a carico della Direzione Aziendale. Il Gestore di impianto dovrà annotare su di un registro, con pagine numerate e firmate dal responsabile stesso, i tempi di funzionamento del punto di emissione E50.

EMISSIONE E52

PROVENIENZA: GENERATORE DI VAPORE BABCOCK ESM 3000 – 2,3 MW

Portata massima 1800 Nm³/h
Altezza minima 12 m
Durata massima 8 h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Materiale particolare 5 mg/Nm³
Ossidi di azoto (espressi come NO₂) 250 mg/Nm³
Ossidi di zolfo (espressi come SO₂) 35 mg/Nm³

I valori di concentrazione in emissione si riferiscono ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso pari al 3%.

I valori di concentrazione massima di materiale particolare e ossidi di zolfo si intendono rispettati in quanto il combustibile impiegato è gas metano.

Periodicità di monitoraggio di competenza del Gestore: annuale per il solo inquinante Ossidi di azoto

EMISSIONE E55

PROVENIENZA: ASPIRAZIONE SOLVENTI ZONA PREPARAZIONE INIETTABILI

Portata massima 1200 Nm³/h
Altezza minima 10 m
Durata massima 12 h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Sostanze organiche (esprese come C-org totale) 20 mg/Nm³

Periodicità di monitoraggio di competenza del Gestore: annuale

EMISSIONE E56

PROVENIENZA: ASPIRAZIONE POLVERI ZONA PREPARAZIONE INIETTABILI

Portata massima 3000 Nm³/h
Altezza minima 10 m
Durata massima 12 h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna
Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

via San Felice, n°25 | c.a.p. 40122 Bologna | tel +39 051 5281586 | PEC aoobo@cert.arpae.emr.it

Sede legale Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpae.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

Materiale particolare 5 mg/Nm³

Impianto di abbattimento: filtro a tessuto

Il filtro a tessuto dovrà essere dotato di un pressostato differenziale in grado di rilevare il corretto funzionamento del filtro stesso.

Periodicità di monitoraggio di competenza del Gestore: semestrale

EMISSIONE E64

PROVENIENZA: ASPIRAZIONE SALA PESATE REPARTO VACCINI

Portata massima 4000 Nm³/h

Altezza minima 8 m

Durata massima 2,5 h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Materiale particolare 5 mg/Nm³

Impianto di abbattimento: filtro a tessuto

Il filtro a tessuto dovrà essere dotato di un pressostato differenziale in grado di rilevare il corretto funzionamento del filtro stesso.

Periodicità di monitoraggio di competenza del Gestore: annuale

EMISSIONI E2 – E3 - E4 – E53

PROVENIENZA: CAPPASPIRAZIONE CQ

EMISSIONI E29 – E30 – E31 – E32 – E33 – E35 – E36

PROVENIENZA: CAPPASPIRAZIONE LABORATORI

EMISSIONE E51

PROVENIENZA: ASPIRAZIONE SU STRUMENTO ASSORBIMENTO ATOMICO

EMISSIONE E57

PROVENIENZA: CAPPADI ASPIRAZIONE VACCINI

EMISSIONI E60 - E61

PROVENIENZA: CAPPADI ASPIRAZIONE CQ

Punti di emissione non soggetti ad autorizzazione ai sensi dell'art. 272 c.1 DLgs 152/06, in quanto elencato nella parte I dell'allegato IV parte quinta del DLgs 152/06 lettera jj).

EMISSIONI E25 – E26 – E27

PROVENIENZA: CALDAIE RISCALDAMENTO

Punti di emissione non soggetti ad autorizzazione ai sensi dell'art. 282 c.1 DLgs 152/06, in quanto non sono superati i valori di potenzialità termica nominale complessiva degli impianti termici civili pari a 3MW.

EMISSIONI E23 – E43

PROVENIENZA: RAFFREDDAMENTO COMPRESSORE ARIA

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

via San Felice, n°25 | c.a.p. 40122 Bologna | tel +39 051 5281586 | PEC aoobo@cert.arpae.emr.it

Sede legale Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpae.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

EMISSIONE E28
PROVENIENZA: MARMITTA DI SCARICO GENERATORE ELETTRICO DI SOCCORSO

EMISSIONE E34
PROVENIENZA: ASPIRAZIONE ARMADIO DEPOSITO PRODOTTI INFIAMMABILI
CONFEZIONATI

EMISSIONE E37
PROVENIENZA: SCARICO STUFA DI STERILIZZAZIONE AD ARIA

EMISSIONE E38
PROVENIENZA: SFIATO POMPA A VUOTO AD ANELLO LIQUIDO

EMISSIONE E41
PROVENIENZA: STUFE DI STERILIZZAZIONE A VAPOR D'ACQUA

EMISSIONE E54
PROVENIENZA: CABINA DI LAVAGGIO ATTREZZATURE POLVERI BETA LATTAMICHE

EMISSIONE E58
PROVENIENZA: CABINA DI LAVAGGIO ATTREZZATURE

EMISSIONE E59
PROVENIENZA: MARMITTA DI SCARICO GENERATORE A GASOLIO

EMISSIONE E62
PROVENIENZA: ELETTROPOMPA A GASOLIO DI SCORTA SISTEMA ANTINCENDIO

EMISSIONE E63
PROVENIENZA: CAPPASPIRAZIONE VAPORE FLUENTE REPARTO VACCINI

EMISSIONE E65
PROVENIENZA: ASPIRAZIONE SU ARMADIO DEPOSITO PRODOTTI INFIAMMABILI
CONFEZIONATI REPARTO VACCINI

EMISSIONE E66
PROVENIENZA: ASPIRAZIONE VAPORE ACQUEO LOCALE LAVAGGIO E CENTRIFUGA

Non sono fissati limiti di sostanze inquinanti in emissione.

2. L'attività svolta dalla Società FATRO Spa nello stabilimento di via Emilia n° 285 ad Ozzano dell'Emilia, rientra nell'ambito di applicazione dell'art 275 del DLgs 152/06 in quanto è compresa tra quelle elencate in Allegato III alla Parte Quinta dello stesso DLgs n°152/06, parte II, punto 7 ossia attività di Fabbricazione di prodotti farmaceutici con una soglia di consumo di solvente superiore a 50 tonnellate/anno; Il valore limite di emissione diffusa di composti organici volatili dell'intero impianto, espressa come percentuale del valore di input di solventi, è pari al 5% (allegato 3, parte III, tabella1, punto 20 del DLgs n°152/06 parte quinta). Tale valore limite di emissione diffusa non comprende il solvente venduto come parte di prodotto o preparati in un contenitore sigillato. La società FATRO Spa dovrà inviare, con periodicità annuale, il piano di gestione solventi ai sensi dell'art 275 comma 6 del DLgs n° 152/06 - parte quinta - secondo le indicazioni contenute in allegato III, parte V dello stesso decreto. Il piano di gestione solventi dovrà pervenire, a questa ARPAE di Bologna, entro il 31 marzo di ogni anno e sarà riferito ai dati di consumo solventi dell'anno solare

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna
Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana
via San Felice, n°25 | c.a.p. 40122 Bologna | tel +39 051 5281586 | PEC aoobo@cert.arpae.emr.it

Sede legale Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpae.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

precedente, salvo eventuali diverse indicazioni da parte della Regione Emilia Romagna

3. Punti di misura e campionamento

Ogni emissione elencata in autorizzazione deve essere numerata ed identificata univocamente (con scritta indelebile o apposita cartellonistica) in prossimità del punto di emissione e del punto di campionamento, qualora non coincidenti.

I punti di misura e campionamento devono essere preferibilmente collocati in tratti rettilinei di condotto a sezione regolare (circolare o rettangolare), verticali, lontano da ostacoli, curve o qualsiasi discontinuità che possa influenzare il moto dell'effluente. Conformemente a quanto indicato nell'Allegato VI (punto 3.5) alla Parte Quinta del D.Lgs. n. 152/2006, per garantire la condizione di stazionarietà e uniformità necessaria alla esecuzione delle misure e campionamenti, la collocazione del punto di prelievo deve rispettare le condizioni imposte dalla norma tecnica di riferimento UNI EN 15259; la citata norma tecnica prevede che le condizioni di stazionarietà e uniformità siano comunque garantite quando il punto di prelievo è collocato ad almeno 5 diametri idraulici a valle ed almeno 2 diametri idraulici a monte di qualsiasi discontinuità; nel caso di sfogo diretto in atmosfera, dopo il punto di prelievo, il tratto rettilineo finale deve essere di almeno 5 diametri idraulici. Nel caso in cui non siano completamente rispettate le condizioni geometriche sopra riportate, la stessa norma UNI EN 15259 (nota 5 del paragrafo 6.2.1) indica la possibilità di utilizzare dispositivi aerodinamicamente efficaci (ventilatori, pale, condotte con disegno particolare, etc.) per ottenere il rispetto dei requisiti di stazionarietà e uniformità: esempio di tali dispositivi erano descritti nella norma UNI 10169:2001 (Appendice C) e nel metodo ISO 10780:1994 (Appendice D). È facoltà dell'Autorità Competente richiedere eventuali modifiche del punto di prelievo scelto qualora in fase di misura se ne riscontri la inadeguatezza tecnica, su specifica proposta dell'Autorità competente al controllo (ARPAE APA).

In funzione delle dimensioni del condotto, devono essere previsti uno o più punti di misura sulla stessa sezione di condotto, come stabilito dalla norma UNI EN 15259:2008; quantomeno dovranno essere rispettate le indicazioni riportate in tabella:

Caratteristiche punti di prelievo e dimensioni del condotto

Condotti circolari		Condotti rettangolari		
Diametro (metri)	N. punti di prelievo	Lato minore (metri)	N. punti di prelievo	
Fino a 1m	1 punto	Fino a 0,5 m	1 punto, al centro del lato	
Da 1m a 2 m	2 punti (posizionati a 90°)	Da 0,5 m a 1m	2 punti	al centro di segmenti uguali in cui è suddiviso il lato
Superiore a 2m	3 punti (posizionati a 60°)	Superiore a 1m	3 punti	

Ogni punto di prelievo deve essere attrezzato con bocchettone di diametro interno di 3 pollici, filettato internamente passo gas, e deve sporgere per circa 50 mm dalla parete. I punti di prelievo devono essere collocati preferibilmente tra 1 metro e 1,5 metri di altezza rispetto al piano di calpestio della postazione di lavoro.

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna
Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana
via San Felice, n°25 | c.a.p. 40122 Bologna | tel +39 051 5281586 | PEC aoobo@cert.arpae.emr.it

Sede legale Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpae.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

In prossimità del punto di prelievo deve essere disponibile un'ideale presa di corrente.

Data la complessità delle operazioni di campionamento, i camini caratterizzati da temperature dei gas in emissione maggiori di 200°C dovranno essere dotati dei seguenti dispositivi:

- almeno n. 2 punti di campionamento sulla sezione del condotto, se il diametro del camino è superiore a 0,6 mt;
- coibentazione/isolamento delle zone in cui deve operare il personale addetto ai campionamenti e delle superfici dei condotti, al fine di ridurre al minimo il pericolo ustioni.

4. Accessibilità dei punti di prelievo

I sistemi di accesso ai punti di prelievo e le postazioni di lavoro degli operatori devono garantire il rispetto delle norme previste in materia di sicurezza ed igiene del lavoro ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008. L'azienda, su richiesta, dovrà fornire tutte le informazioni sui pericoli e rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui opererà il personale incaricato di eseguire i prelievi e le misure alle emissioni.

L'azienda deve garantire l'adeguatezza di coperture, postazioni e piattaforme di lavoro e altri piani di transito sopraelevati, in relazione al carico massimo sopportabile. Le scale di accesso e la relativa postazione di lavoro devono consentire il trasporto e la manovra della strumentazione di prelievo e misura.

Per i punti di prelievo collocati in quota non sono considerate idonee le scale portatili. I suddetti punti di prelievo devono essere accessibili mediante scale fisse a gradini oppure scale fisse a pioli preferibilmente dotate di corda di sicurezza verticali. Per i punti collocati in quota e raggiungibili mediante scale fisse verticali a pioli, qualora si renda necessario il sollevamento di attrezzature al punto di prelievo, la ditta deve mettere a disposizione degli operatori le strutture indicate nella tabella seguente:

Strutture per l'accesso al punto di prelievo

Quota > 5 m e < 15 m	Sistema manuale semplice di sollevamento delle apparecchiature utilizzate per i controlli (es: carrucola con fune idonea) provvisto di idoneo sistema di blocco oppure sistema di sollevamento elettrico (argano o verricello) provvisto di sistema frenante.
Quota >15 m	Sistema di sollevamento elettrico (argano o verricello) provvisto di sistema frenante.

Tutti i dispositivi di sollevamento devono essere dotati di idoneo sistema di rotazione del braccio di sollevamento, al fine di permettere di scaricare in sicurezza il materiale sollevato in quota, all'interno della postazione di lavoro protetta. A lato della postazione di lavoro, deve sempre essere garantito uno spazio libero di sufficiente larghezza per permettere il sollevamento e il transito verticale delle attrezzature fino al punto di prelievo collocato in quota. La postazione di lavoro deve avere

dimensioni, caratteristiche di resistenza e protezione verso il vuoto tali da garantire il normale movimento delle persone. In particolare le piattaforme di lavoro devono essere dotate di:

- parapetto normale con arresto al piede, su tutti i lati;
- piano di calpestio orizzontale e antisdrucciolo;
- protezione, se possibile, contro gli agenti atmosferici.

Le prese elettriche per il funzionamento degli strumenti di campionamento devono essere collocate nelle immediate vicinanze del punto di campionamento.

5. Metodi di misura, campionamento ed analisi

Parametro/Inquinante	Metodi di misura
Criteri generali per la scelta dei punti di misura e campionamento	UNI EN 15259:2008
Portata volumetrica, Temperatura e pressione di emissione	UNI EN ISO 16911-1:2013 (*) (con le indicazioni di supporto sull'applicazione riportate nelle linee guida CEN/TR 17078:2017); UNI EN ISO 16911-2:2013 (metodo di misura automatico)
Ossigeno (O ₂)	UNI EN 14789:2017 (*); ISO 12039:2019 (Analizzatori automatici: Paramagnetico, celle elettrochimiche, Ossidi di Zirconio, etc.)
Umidità – Vapore acqueo (H ₂ O)	UNI EN 14790:2017 (*)
Anidride Carbonica (CO ₂)	ISO 12039:2019 Analizzatori automatici (IR, etc)
Polveri totali (PTS) o materiale particellare	UNI EN 13284-1:2017 (*); UNI EN 13284-2:2017 (Sistemi di misurazione automatici); ISO 9096:2017 (per concentrazioni > 20 mg/m ³)
Composti Organici Volatili espressi come Carbonio Organico Totale (COT)	UNI EN 12619:2013(*)
Monossido di Carbonio (CO)	UNI EN 15058:2017 (*); ISO 12039:2019 Analizzatori automatici (IR, celle elettrochimiche etc.)
Ossidi di Zolfo (SO _x) espressi come SO ₂	UNI EN 14791:2017 (*); UNI CEN/TS 17021:2017 (*) (analizzatori automatici: celle elettrochimiche, UV, IR, FTIR); ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all.1)
Ossidi di Azoto (NO _x) espressi come NO ₂	UNI EN 14792:2017 (*); ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all. 1); ISO 10849 (metodo di misura automatico); Analizzatori automatici (celle elettrochimiche, UV, IR, FTIR)
(*) I metodi contrassegnati sono da ritenere metodi di riferimento e devono essere obbligatoriamente utilizzati per le verifiche periodiche previste sui Sistemi di Monitoraggio delle Emissioni (SME) e sui Sistemi di Analisi delle Emissioni (SAE). Nei casi di fuori servizio di SME o SAE, l'eventuale misura sostitutiva dei parametri e degli inquinanti è effettuata con misure discontinue che utilizzano i metodi di riferimento.	

Per gli inquinanti e i parametri riportati, potranno inoltre essere utilizzate le seguenti metodologie di misurazione:

- 🕒 metodi indicati dall'ente di normazione come sostitutivi dei metodi riportati nella tabella

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna
Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana
 via San Felice, n°25 | c.a.p. 40122 Bologna | tel +39 051 5281586 | PEC aoobo@cert.arpae.emr.it

Sede legale Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpae.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

precedente;

- Ⓢ altri metodi emessi successivamente da UNI e/o EN specificatamente per la misura in emissione da sorgente fissa degli inquinanti riportati nella medesima tabella

Ulteriori metodi, diversi da quanto sopra indicato, compresi metodi alternativi che, in base alla norma UNI EN 14793 “Dimostrazione dell’equivalenza di un metodo alternativo ad un metodo di riferimento”, dimostrano l’equivalenza rispetto ai metodi indicati in tabella, possono essere ammessi solo se preventivamente concordati con l’Autorità Competente (Arpae SAC), sentita l’Autorità Competente per il controllo (Arpae APA) e successivamente al recepimento nell’atto autorizzativo.

6. Valori limite di emissione e valutazione della conformità dei valori misurati

I valori limite di emissione degli inquinanti, se non diversamente specificato, si intendono sempre riferiti a gas secco, alle condizioni di riferimento di 0°C e 0,1013 MPa e al tenore di Ossigeno di riferimento qualora previsto.

I valori limite di emissione si applicano ai periodi di normale funzionamento dell’impianto, intesi come i periodi in cui l’impianto è in funzione con esclusione dei periodi di avviamento e di arresto e dei periodi in cui si verificano anomalie o guasti tali da non permettere il rispetto dei valori stessi. Il gestore è comunque tenuto ad adottare tutte le precauzioni opportune per ridurre al minimo le emissioni durante le fasi di avviamento e di arresto.

La valutazione di conformità delle emissioni convogliate in atmosfera, nel caso di emissioni a flusso costante ed omogeneo, deve essere svolta con riferimento a un campionamento della durata complessiva di un’ora.

I risultati analitici dei controlli/autocontrolli eseguiti devono riportare indicazioni del metodo utilizzato e dell’incertezza della misurazione al 95% di probabilità, così come descritta e documentata nel metodo stesso. Qualora nel metodo utilizzato non sia esplicitamente documentata l’entità dell’incertezza di misura, essa può essere valutata sperimentalmente in prossimità del valore limite di emissione e non deve essere generalmente superiore al valore indicato nelle norme tecniche Manuale Unichim n°158/1988 “Strategie di campionamento e criteri di valutazione delle emissioni” e Rapporto ISTISAN 91/41 “Criteri generali per il controllo delle emissioni”. Tali documenti indicano:

- per metodi di campionamento ed analisi di tipo manuale un’incertezza estesa non superiore al 30% del risultato
- per metodi automatici un’incertezza estesa non superiore al 10% del risultato

Relativamente alle misurazioni periodiche, il risultato di un controllo è da considerarsi superiore al valore limite autorizzato con un livello di probabilità del 95%, quando l’estremo inferiore dell’intervallo di confidenza della misura (ossia Risultato della misurazione previa detrazione dell’Incertezza di misura) risulta superiore al valore limite autorizzato.

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l’ambiente e l’energia dell’Emilia-Romagna
Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana
via San Felice, n°25 | c.a.p. 40122 Bologna | tel +39 051 5281586 | PEC aoobo@cert.arpa.emr.it

Sede legale Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

Le difformità accertate tra i valori misurati nei monitoraggi di competenza del gestore e i valori limite prescritti, devono essere gestite in base a quanto disposto dall'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006.

7. Messa in esercizio e messa a regime

In ottemperanza all'art. 269, comma 6 del D.Lgs. n. 152/2006, il gestore deve comunicare a mezzo posta certificata (PEC) all'Autorità Competente (Arpae SAC), all'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA) e al Comune nel cui territorio è insediato lo stabilimento, quanto segue:

- per il punto di emissione E64 la data di messa in esercizio dell'impianto/attività con almeno 15 giorni di anticipo;
- i dati relativi alle analisi di messa a regime dell'emissione E64, ovvero i risultati dei monitoraggi che attestano il rispetto dei valori limite, effettuati possibilmente nelle condizioni di esercizio più gravose. La trasmissione di tali analisi deve avvenire, di norma, entro i 60 giorni successivi alla data di messa a regime.

Le analisi di messa a regime dovranno essere effettuate in un periodo continuativo di funzionamento pari a 10 giorni e un numero di campionamenti pari a 3, distribuiti su tale periodo per quanto possibile in modo omogeneo.

Tra la data di messa in esercizio e quella di messa a regime (periodo ammesso per prove, collaudi, tarature, messe a punto produttive) non possono di norma intercorrere più di 60 giorni .

Qualora non sia possibile il rispetto delle date di messa in esercizio già comunicate o il rispetto dell'intervallo temporale massimo stabilito tra la data di messa in esercizio e quella di messa a regime degli impianti indicati in autorizzazione, il gestore è tenuto a informare con congruo anticipo l'Autorità Competente (Arpae SAC), specificando dettagliatamente i motivi che non consentono il rispetto dei termini citati ed indicando le nuove date. Decorsi 15 giorni dalla data di ricevimento di detta comunicazione, senza che siano intervenute richieste di chiarimenti e/o obiezioni da parte dell'Autorità Competente, i termini di messa in esercizio e/o di messa a regime degli impianti devono intendersi automaticamente prorogati alle date indicate nella comunicazione del gestore.

Qualora in fase di analisi di messa a regime si rilevi che, pur nel rispetto del valore di portata massimo imposto in autorizzazione, il valore assoluto della differenza tra la portata autorizzata e quella misurata sia superiore al 35% del valore autorizzato, il Gestore deve inviare i risultati dei rilievi corredati di una relazione che descriva le misure che intende adottare ai fini dell'allineamento ai valori di Portata autorizzati ed eseguire nuovi rilievi nelle condizioni di esercizio più gravose. In alternativa, deve inviare una relazione a dimostrazione che gli impianti di aspirazione siano comunque correttamente dimensionati per l'attività per cui sono stati installati in termini di efficienza di captazione ed estrazione dei flussi d'aria inquinata sviluppati dal processo. Resta fermo l'obbligo da parte del gestore di attivare le procedure per la modifica dell'autorizzazione in vigore, qualora

necessario

8. Controlli e monitoraggio delle emissioni di competenza del gestore

Le informazioni relative agli autocontrolli effettuati dal Gestore sulle emissioni in atmosfera (data, orario, risultati delle misure e il carico produttivo gravante nel corso dei prelievi) dovranno essere annotati su apposito registro dei controlli discontinui con pagine numerate e bollate da ARPAE APA, firmate dal gestore o dal responsabile dell'impianto e mantenuti, unitamente ai certificati analitici, a disposizione dell'Autorità di Controllo per tutta la durata dell'autorizzazione e comunque per almeno 5 anni.

Qualora uno o più punti di emissione autorizzati fossero interessati da un periodo di inattività prolungato, che preclude il rispetto della periodicità del controllo e monitoraggio di competenza del gestore, oppure in caso di interruzione temporanea, parziale o totale dell'attività, con conseguente disattivazione di una o più emissioni autorizzate, il gestore di stabilimento dovrà comunicare, salvo diverse disposizioni, all'Autorità Competente (Arpa SAC) e all'Autorità Competente per il Controllo (Arpa APA) l'interruzione di funzionamento degli impianti produttivi a giustificazione della mancata effettuazione delle analisi prescritte; la data di fermata deve inoltre essere annotata nel Registro degli autocontrolli. Relativamente alle emissioni disattivate, dalla data della comunicazione si interrompe l'obbligo per la stessa ditta di rispettare i limiti, la periodicità dei monitoraggi e le prescrizioni sopra richiamate.

Nel caso in cui il gestore di stabilimento intenda riattivare le emissioni, dovrà:

- a) dare preventiva comunicazione, salvo diverse disposizioni, all'Autorità Competente (Arpa SAC) e all'Autorità Competente per il Controllo (Arpa APA) della data di rimessa in esercizio dell'impianto e delle relative emissioni attivate;
- b) rispettare, dalla stessa data di rimessa in esercizio, i limiti e le prescrizioni relativamente alle emissioni riattivate;
- c) nel caso in cui per una o più delle emissioni che vengono riattivate siano previsti monitoraggi periodici e, dall'ultimo monitoraggio eseguito, sia trascorso un intervallo di tempo maggiore della periodicità prevista in autorizzazione, effettuare il primo monitoraggio entro trenta giorni dalla data di riattivazione.

9. Prescrizioni relative a guasti e anomalie

In conformità all'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006, fermo restando l'obbligo del gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile qualunque anomalia di funzionamento, guasto o interruzione di esercizio degli impianti tali da non garantire il rispetto dei valori limite di emissione fissati, deve comportare almeno una delle seguenti azioni:

Arpa - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna
Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana
via San Felice, n°25 | c.a.p. 40122 Bologna | tel +39 051 5281586 | PEC aoobo@cert.arpa.emr.it

Sede legale Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpa.emr.it | www.arpa.e.it | P.IVA 04290860370

1. l'attivazione di un eventuale depuratore di riserva, qualora l'anomalia di funzionamento, il guasto o l'interruzione di esercizio sia relativa a un depuratore;
2. la riduzione delle attività svolte dall'impianto per il tempo necessario alla rimessa in efficienza dell'impianto stesso (fermo restando l'obbligo del Gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile) in modo comunque da consentire il rispetto dei valori limite di emissione, da accertarsi attraverso il controllo analitico da effettuare nel più breve tempo possibile e da conservare a disposizione degli organi di controllo. Gli autocontrolli devono continuare con periodicità almeno settimanale, fino al ripristino delle condizioni di normale funzionamento dell'impianto o fino alla riattivazione dei sistemi di depurazione;
3. la sospensione dell'esercizio dell'impianto nel più breve tempo possibile, fatte salve ragioni tecniche oggettivamente riscontrabili che ne impediscano la fermata immediata; in tal caso il Gestore dovrà comunque fermare l'impianto entro le 12 ore successive al malfunzionamento.

Il Gestore deve comunque sospendere nel più breve tempo possibile l'esercizio dell'impianto se l'anomalia o il guasto può determinare il superamento di valori limite di sostanze cancerogene, tossiche per la riproduzione o mutagene o di varie sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevate, come individuate dalla Parte II dell'Allegato I alla Parte Quinta del D.Lgs. n. 152/2006, nonché in tutti i casi in cui si possa determinare un pericolo per la salute umana o un peggioramento della qualità dell'aria a livello locale.

Le anomalie di funzionamento, i guasti o l'interruzione di esercizio degli impianti (anche di depurazione e/o registrazione di funzionamento) che possono determinare il mancato rispetto dei valori limite di emissione fissati, devono essere comunicate all'Autorità Competente (Arpae SAC) e all'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA), entro le tempistiche previste dall'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006, indicando il tipo di azione intrapresa, l'attività collegata nonché il periodo presunto di ripristino del normale funzionamento.

Ogni interruzione del normale funzionamento degli impianti di abbattimento (manutenzione ordinaria e straordinaria, guasti, malfunzionamenti, interruzione del funzionamento dell'impianto produttivo) deve essere registrata e documentabile su supporto cartaceo o informatico, e conservate a disposizione dell'Autorità di Controllo (Arpae APA), per tutta la durata dell'autorizzazione e comunque per almeno 5 anni.

Documentazione di riferimento agli atti di ARPAE - AACM:

- Documentazione Tecnica allegata alla domanda di AUA

Pratica Sinadoc n°31727/2022

Documento redatto in data 01/02/2023

Autorizzazione Unica Ambientale
Impianto FATRO SPA
Comune di Ozzano Emilia (BO), via Emilia n. 285

ALLEGATO C

Matrice impatto acustico di cui all'art. 8 comma 4 o comma 6 della Legge 447/1995 e ss.mm.ii.

Esiti della valutazione

- Visto che è stata presentata in data 20/09/2022 dal sig. Mario Colonnese, in qualità di tecnico in acustica iscritto all'Albo incaricato dalla società FATRO SPA, ai sensi dell'art. 4 commi 1) e 2) del D.P.R. 227/2011, la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà con la quale si è dichiarato che *“Il contributo acustico, apportato dall'installazione dei nuovi punti di emissione E63-E64-E65-E66, risulta essere trascurabile presso i recettori sensibili circostanti allo stabilimento di Fatro Spa.”*
- Visto che il Comune di Ozzano dell'Emilia, con propria comunicazione prot.n. 18047/2022 (vedi documento unito all'Allegato A), non ha rilevato nulla di ostativo in merito a quanto dichiarato, tenuto conto anche della *“Valutazione d'impatto acustico redatta in data 14/10/2021 (VIAC Fatro_2021)”*, già agli atti della precedente domanda di Modifica dell'AUA presentata dalla Società al SUAP dell'Unione Savena-Idice in data 01/09/2022 al Prot.n. 13053, sulla quale il Comune di Ozzano dell'Emilia, nell'ambito del procedimento amministrativo sempre in regime di silenzio-assenso, non ha rilevato nulla di ostativo in merito a quanto contenuto nella documentazione.

Prescrizioni

1. La società Titolare dell'impianto, in caso di variazione della situazione vigente al rilascio dell'AUA, dovrà provvedere agli obblighi normativi ai sensi della L. 447/1995 e ss.mm.ii. e/o la relativa comunicazione nel rispetto di quanto disposto dall'art. 4 del D.P.R. 227/2011 in materia di semplificazione amministrativa per la matrice di impatto acustico.
2. Gli adempimenti prescritti al precedente punto 1 dovranno comunque essere assolti in sede di richiesta di rinnovo dell'Autorizzazione Unica Ambientale.

Documentazione di riferimento agli atti di ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana:

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna
Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

Via San Felice 25 | 40122 Bologna | Tel +39 051 5281586 | PEC aoobo@cert.arpa.emr.it

Sede legale Via Po 5 | 40139 Bologna | Tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

- Documentazione Tecnica Acustica delle precedenti AUA agli atti di ARPAE (Sinadoc n. 29646/2021).
- Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi dell'art. 4 commi 1) e 2) del D.P.R. 227/2011 in data 11/08/2022 dal sig. Mario Colonnese, in qualità di tecnico in acustica iscritto all'Albo incaricato dalla società Fatro Spa (agli atti di ARPAE in data 20/09/2022 al PG/2022/152972).
- Elaborato "Relazione di Impatto Acustico" sottoscritto ai sensi della L. 447/1995 e ss.mm.ii. in data 14/10/2021 dal sig. Mario Colonnese, in qualità di tecnico in acustica iscritto all'Albo incaricato dalla società Fatro Spa relativamente all'impianto in oggetto (agli atti di ARPAE in data 30/11/2021 al PG/2021/183633).

Pratica Sinadoc 31727/2022

Documento redatto in data 03/02/2023

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna
Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

Via San Felice 25 | 40122 Bologna | Tel +39 051 5281586 | PEC aoobo@cert.arpa.emr.it

Sede legale Via Po 5 | 40139 Bologna | Tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

**DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETA' DI IMPATTO
ACUSTICO - Art. 8 comma 5 legge 26 ottobre 1995 n°447**

Il sottoscritto MARIO COLONNESE nato a GELA (CL) il 17/04/1963 residente per funzione c/o SICER SRL Viale Amendola N. 56/D a Imola C.F. e P.IVA 02626031203 Tel 051/0390850 e-mail mario.colonnese@sicersrl.com P.E.C. sicerdatacerta@pec.it

incaricato dalla committente "FATRO SPA" in qualità di TECNICO COMPETENTE IN ACUSTICA, iscritto all'elenco nazionale dei tecnici competenti in acustica ambientale con. PG/2018/142826 del 28/02/2018 e registro regionale RER/00226

A TAL FINE

consapevole delle sanzioni penali cui può andare incontro in caso di falsità negli atti e di dichiarazioni mendaci derivanti dagli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 e delle conseguenti sanzioni penali previste dall'articolo 76 del medesimo decreto,

PREMESSO CHE

- che lo stabilimento di FATRO Spa sito in Via Emilia n°285, Ozzano Emilia (BO) ricade in area di classe V e IV del piano di zonizzazione acustica comunale vigente, approvato dal comune di Ozzano Emilia (BO) nel 2007.
- La realizzazione dei nuovi punti di emissione (E63-E64-E65-E66) sarà realizzata installando esclusivamente all'interno dei fabbricati di Fatro Spa, le componenti impiantistiche necessarie per il regolare funzionamento dei punti di emissione. Non saranno presenti dunque, in ambiente esterno, sorgenti acustiche tali da determinare incrementi dei livelli sonori di emissione e immissione rispetto a quanto già valutato in occasione della valutazione d'impatto acustico redatta in data 14/10/2021 (VIAC Fatro_2021).
- La variazione del ciclo produttivo descritta, inoltre, non induce aumenti significativi dei flussi di traffico, con conseguenti variazioni dei livelli sonori nell'area.

DICHIARA CHE

Il contributo acustico, apportato dall'installazione dei nuovi punti di emissione E63-E64-E65-E66, risulta essere trascurabile presso i recettori sensibili circostanti allo stabilimento di Fatro Spa.

Alla presente si allega copia dell'attestato di riconoscimento di TCA.

S.Lazzaro di Savena (BO), 11/08/2022

Firma del dichiarante




Informativa ai sensi del Regolamento generale per la protezione dei dati personali 2016/679.

Il sottoscritto esprime il consenso al trattamento dei propri dati personali ai fini del presente procedimento, ai sensi e per gli effetti del Regolamento n.679/2016.

S.Lazzaro di Savena (BO), 11/08/2022

Firma del dichiarante



COLONNESE MARIO

**VIA JOHN LENNON, 17
40026 IMOLA (BO)**

**ESITO DOMANDA DI ISCRIZIONE NELL'ELENCO NOMINATIVO NAZIONALE
DEI TECNICI COMPETENTI IN ACUSTICA
(D. Lgs. n. 42/2017)**

Si comunica che la domanda di iscrizione nell'elenco nominativo nazionale dei tecnici competenti in acustica di COLONNESE MARIO (codice fiscale: CLNMRA63D17D960A) con **PG/2018/142826** in data **28/02/2018 12.05.00** è stata

AMMESSA

con il seguente registro regionale: RER/00226

Il responsabile del servizio
BISSOLI ROSANNA

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.